

SENATO DELLA REPUBBLICA

XIV LEGISLATURA

N. 3212

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro degli affari esteri

(FRATTINI)

di concerto col Ministro dell'interno

(PISANU)

col Ministro della giustizia

(CASTELLI)

col Ministro dell'economia e delle finanze

(SINISCALCO)

col Ministro delle attività produttive

(MARZANO)

e col Ministro delle infrastrutture e dei trasporti

(LUNARDI)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 15 NOVEMBRE 2004

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica del Senegal in materia di promozione e protezione degli investimenti, con Protocollo, fatto a Dakar il 13 ottobre 2000

INDICE

Relazione	<i>Pag.</i>	3
Analisi tecnico-normativa	»	7
Analisi dell'impatto della regolamentazione (AIR)	»	8
Disegno di legge	»	10
Testo dell'Accordo in lingua ufficiale	»	11
Protocollo	»	22

ONOREVOLI SENATORI. -

1.1 *Motivazioni dell'accordo*

Il Senegal ha registrato negli ultimi anni un favorevole andamento dei principali indicatori macroeconomici grazie al concreto avvio di politiche di sviluppo, di liberalizzazione economica e di lotta alla povertà concordate con le istituzioni finanziarie internazionali e ad un impiego più mirato degli aiuti internazionali.

Nonostante la generale debolezza degli indicatori sociali, la situazione problematica delle finanze pubbliche ed alcuni ritardi rilevati nel processo di privatizzazione, si possono segnalare come elementi di forza dell'economia senegalese l'appartenenza all'area UEMOA (Unione economica e monetaria dell'Africa occidentale), la struttura del debito e le relative misure di alleggerimento in corso, il proseguimento delle riforme strutturali e il sostenuto ritmo di crescita dell'economia, con previsioni di tassi di crescita del prodotto interno lordo (PIL) intorno al 6 per cento nel prossimo biennio.

Inoltre, le dichiarazioni programmatiche fatte dal primo ministro senegalese offrono prospettive incoraggianti, indicando la riduzione della povertà, la protezione degli investimenti e la realizzazione di progetti di costruzione di grandi dimensioni come obiettivi prioritari del programma economico. Tra gli obiettivi citati, risultano particolarmente interessanti per gli investitori italiani i progetti infrastrutturali e quelli nel settore delle costruzioni.

È stata di recente elaborata una politica di ristrutturazione industriale con l'obiettivo di promuovere lo sviluppo di una rete di pic-

cole e medie imprese, nonché la creazione di unità industriali di grandi dimensioni. Tra le iniziative intraprese a tale fine, è opportuno segnalare l'istituzione dell'Agenzia per gli investimenti e le grandi opere e la creazione di un'Agenzia per lo sviluppo delle piccole e medie imprese.

Di particolare importanza per gli investitori italiani, sono le maggiori garanzie, rispetto ad altri Paesi dell'Africa occidentale, offerte agli investimenti italiani sul piano della stabilità politica, delle libertà individuali e di tolleranza politica, religiosa e sociale. Il Senegal è stato il primo Paese dell'Africa occidentale ad essere stato oggetto di valutazione da parte dell'Agenzia *Standard and Poor's* che periodicamente assegna al Paese esaminato un punteggio relativo alla capacità di rimborso dei debiti e alla credibilità internazionale. Il punteggio attribuito al Senegal di B+ per il medio termine e B per il breve termine.

Il Senegal costituisce uno dei più importanti *partner* commerciali dell'Italia nell'Africa occidentale, con un interscambio nel 2000 pari a 323 miliardi di lire, mentre i dati del 2001 facevano rilevare un incremento dell'interscambio commerciale. Attualmente i principali prodotti di interesse per le nostre esportazioni riguardano il settore delle costruzioni, i mobili, le macchine e apparecchi meccanici, motori o generatori elettrici, prodotti dell'industria farmaceutica di base e prodotti alimentari.

L'imprenditoria italiana in Senegal è caratterizzata dalla presenza di piccole società miste dedicate soprattutto ad attività di *import-export*. Il numero stimato è di una trentina di società, operanti principalmente nel settore delle esportazioni di prodotti ittici

freschi e congelati e nel settore delle costruzioni.

Il Senegal ha ratificato il trattato costitutivo dell'Unione africana che ha sostituito l'organizzazione dell'Unità africana. Il Presidente del Senegal Wade è stato uno dei più convinti sostenitori della Nuova Iniziativa Africana, ora denominata Nuovo partenariato per lo sviluppo africano (NEPAD), strategia continentale volta a permettere all'Africa di partecipare ai vantaggi offerti dalla globalizzazione.

In sintesi, il Senegal, per i motivi sopra esposti, presenta un quadro generale più propizio che in passato agli investimenti esteri, in termini di garanzie democratiche, di stabilità politica, di sostegno internazionale, nonché di impegno dimostrato nel procedere a riforme strutturali.

L'Accordo per la promozione e la protezione degli investimenti con il Senegal è stato firmato in occasione della visita effettuata dal rappresentante del Governo italiano, al fine di discutere con la controparte senegalese le prospettive di rilancio della cooperazione economica, di sviluppo delle piccole e medie imprese e di costituzione di *joint-ventures* tra operatori economici delle due parti.

Obiettivo principale dell'Accordo è la creazione di un quadro di riferimento organico per gli imprenditori di entrambi i Paesi assicurando le condizioni più propizie per intensificare i rapporti economici, lo scambio di esperienze ed i reciproci investimenti.

Per quel che concerne gli interessi italiani, obiettivo dell'Accordo è di assicurare alle nostre imprese, e più in generale ai nostri operatori, quelli che hanno già investito in Senegal e quelli che, anche in considerazione dell'Accordo, potranno effettuare investimenti in futuro, l'applicazione delle migliori condizioni concesse, anche sul piano fiscale (dall'ordinamento giuridico del Paese o da specifici accordi) agli investimenti nazionali o esteri, nonché di garantire sia la possibilità di trasferire utili e capitali sia l'applicazione

di criteri imparziali di risoluzione di eventuali contenziosi.

1.2 *Esame degli articoli*

Dopo un primo articolo dedicato alla precisa definizione dei termini utilizzati, l'Accordo recepisce un insieme di norme finalizzate, in un contesto di trattamento giusto ed equo, ad incoraggiare e proteggere gli investimenti reciproci (articolo 2) contemplando, tra l'altro, la clausola della nazione più favorita (articolo 3), e cioè l'obbligo di concedere agli investitori della controparte un trattamento non meno favorevole di quello concesso ai propri investitori, o agli investitori di Paesi terzi.

È prevista la corresponsione all'investitore di un adeguato indennizzo per perdite derivanti da guerra, conflitto armato, stato di emergenza, rivolte, insurrezioni, disordini o altri eventi analoghi sopravvenuti sul territorio dell'altra Parte contraente (articolo 4).

Le eventuali nazionalizzazioni, espropriazioni o sequestri non potranno avvenire, direttamente o indirettamente, se non per motivi di ordine pubblico o interesse nazionale. In tale caso è prevista la corresponsione immediata, totale ed effettiva di un risarcimento equivalente al valore di mercato dell'investimento, quale era immediatamente prima del momento in cui è stata annunciata o resa pubblica la decisione di nazionalizzazione o esproprio. Il risarcimento sarà calcolato in base a parametri di valutazione riconosciuti a livello internazionale e comprenderà gli interessi (calcolati sulla base dei tassi LIBOR semestrali), maturati dalla data di nazionalizzazione o esproprio alla data di pagamento. Viene inoltre contemplata la cosiddetta clausola di retrocessione, prevedendo esplicitamente il diritto del proprietario del bene espropriato di riacquistarlo al prezzo del risarcimento, qualora, dopo l'espropriazione, il bene in oggetto non sia

stato utilizzato, in tutto o in parte, ai fini previsti (articolo 5).

Ognuna delle Parti contraenti garantirà i trasferimenti di pagamenti e dei redditi relativi agli investimenti, da effettuarsi liberamente e senza indebito ritardo al di fuori del proprio territorio dopo che siano stati adempiuti gli obblighi fiscali e soddisfatte le procedure legali relative al trasferimento (articolo 6). In ogni caso, i trasferimenti dovranno essere effettuati non oltre sei mesi dall'espletamento di tutte le obbligazioni fiscali previste (articolo 8).

Se una Parte contraente ha risarcito il proprio investitore per danni subiti da rischi non commerciali, essa subentra all'investitore nel diritto al risarcimento dovuto dall'altra Parte contraente (articolo 7).

In tema di regolamento delle controversie, l'Accordo stabilisce che le controversie tra una Parte contraente e gli investitori dall'altra, nel caso in cui non possano essere risolte in via amichevole entro sei mesi, possano a scelta dell'investitore essere sottoposte ai tribunali locali territorialmente competenti, ad un tribunale arbitrale *ad hoc*, che opera in conformità al regolamento della Commissione delle Nazioni unite sul diritto commerciale internazionale (UNCITRAL) o al Centro internazionale per la composizione delle controversie in materia di investimenti, per l'applicazione delle procedure di arbitrato previste dalla Convenzione di Washington del 18 marzo 1965 sulla composizione delle controversie in materia di investimenti fra Stati e cittadini di altri Stati (articolo 9), ratificata con legge 10 maggio 1970, n. 1093.

Le controversie tra le Parti contraenti in merito all'interpretazione o applicazione dell'Accordo, che non possono essere risolte entro sei mesi in via amichevole attraverso i canali diplomatici, saranno sottoposte, su richiesta di una delle Parti contraenti, ad un tribunale arbitrale *ad hoc* secondo la procedura stabilita all'articolo 10 dell'Accordo.

L'applicazione delle disposizioni dell'Accordo non è condizionata dalla circostanza che le Parti contraenti abbiano o meno relazioni diplomatiche o consolari (articolo 11).

L'articolo 12 stabilisce che le Parti contraenti sono tenute ad applicare le disposizioni ed i trattamenti più favorevoli di quelli stabiliti nel presente Accordo, qualora derivanti da Accordi internazionali, da principi generali di diritto internazionale, nonché da leggi, regolamenti, disposizioni o contratti specifici.

La validità dell'Accordo è stata prevista in dieci anni, a partire dalla notifica dell'avvenuto espletamento delle procedure di ratifica richieste nei rispettivi Paesi e sarà tacitamente rinnovato per ulteriori periodi di cinque anni, a meno che una delle Parti non lo denunci dandone notifica scritta con un anno di anticipo sulla data di scadenza. In ogni caso l'Accordo continua ad applicarsi, dopo la scadenza, per altri cinque anni agli investimenti effettuati prima della stessa (articoli 13 e 14).

Si ritiene che l'Accordo, formulato nei termini suesposti, che corrispondono peraltro alla prassi comunemente seguita in campo internazionale per disciplinare queste materie, sia un valido quadro di tutela giuridica degli investimenti italiani in Senegal e degli investimenti senegalesi in Italia.

1.3 Nota contabile

Dall'attuazione dell'Accordo non derivano maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.

Per la copertura degli eventuali danni subiti in Italia da investitori senegalesi in conseguenza di avvenimenti eccezionali (articolo 4 dell'Accordo), certamente non preventivamente quantificabili, si provvederà come normalmente accade, con la legge speciale che viene emanata in occasione del singolo evento.

Il risarcimento per l'eventuale esproprio di investimenti senegalesi in Italia (articolo 5), anch'esso non preventivamente quantificabile, sarà coperto dalle disposizioni che disporranno l'esproprio stesso.

Alle spese, del tutto eventuali, che dovessero derivare dalle procedure per la risolu-

zione delle controversie (articolo 9), si provvede con i normali stanziamenti previsti per le spese di giustizia.

Non si rende necessaria la relazione tecnica di cui al comma 2 dell'articolo 11-ter della legge 5 agosto 1987, n. 468, e successive modificazioni.

ANALISI TECNICO-NORMATIVA

1. *Aspetti tecnico-normativi in senso stretto.*

Il ricorso ad un atto con forza di legge si rende necessario perché l'Accordo in questione prevede la possibilità di ricorrere ad un tribunale arbitrale *ad hoc* secondo la procedura stabilita all'articolo 9, così ricadendo nelle ipotesi previste dall'articolo 80 della Costituzione.

L'Accordo, una volta entrato in vigore, non implica la necessità di adottare elementi innovativi nel quadro della legislazione italiana, nè problematiche di compatibilità con l'ordinamento comunitario (esplicitamente escluse dall'articolo 3, comma 3, dell'Accordo) o con le competenze costituzionali delle regioni italiane o con le fonti legislative primarie che dispongono il trasferimento di funzioni alle regioni e agli enti locali.

In conclusione, l'Accordo non incide, modificandoli, su leggi o regolamenti vigenti e non comporta, oltre alla autorizzazione parlamentare di ratifica ed all'ordine di esecuzione, norme di adeguamento al diritto interno nè la necessità di adottare particolari misure di carattere amministrativo.

2. *Elementi di drafting e linguaggio normativo*

Le definizioni dei termini contenuti nell'Accordo sono indicate nell'articolo 1 del medesimo. Esse non sono innovative.

L'Accordo non contiene riferimenti normativi, non introduce modifiche a disposizioni vigenti effettuabili con la tecnica della novella, o con norme abrogative espresse. Non sostituisce alcun Accordo vigente in materia tra Italia e Senegal ma si propone di colmare una lacuna nella regolamentazione dei rapporti tra i due Paesi.

Il testo dell'Accordo è conforme alla prassi generalmente seguita per questo tipo di accordi dall'Italia e dagli altri Paesi membri dell'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE).

ANALISI DELL'IMPATTO DELLA REGOLAMENTAZIONE (AIR)

1. *Destinatari*

Sono coinvolti sotto il profilo economico dall'introduzione della regolamentazione:

- i soggetti italiani che hanno effettuato o effettueranno investimenti in Senegal;
- i soggetti senegalesi che hanno effettuato o effettueranno investimenti in Italia.

L'Accordo è destinato ad avere un effetto immediato sulle società italiane presenti in Senegal, principalmente nel settore delle esportazioni dei prodotti ittici e delle costruzioni. Sono inoltre presenti in Senegal una conceria (la maggiore del Paese), alcune piccole unità industriali che fabbricano pannelli, ghiaccio industriale e tegole. Da segnalare, altresì, la presenza di due società per il montaggio di gruppi elettrogeni e per la lavorazione del vetro e profilati di alluminio.

L'Agip ha aperto una filiale nell'ambito di una licenza per prospezioni petrolifere *off-shore*, in una zona di mare a sovranità condivisa tra il Senegal e la Guinea-Bissau.

In aggiunta, l'Accordo potrebbe agevolare iniziative imprenditoriali italiane in Senegal in alcuni settori dell'economia che hanno registrato una costante crescita. Tra queste, di notevole interesse, il settore delle costruzioni, sia l'edilizia abitativa sia quella a carattere industriale ed i progetti infrastrutturali (strade e autostrade, edifici pubblici, progetto di ammodernamento del porto e nuovo aeroporto di Dakar) che le agenzie governative stanno già realizzando con il finanziamento della Banca mondiale e di altri organismi internazionali e per i quali il Governo è alla ricerca di finanziamenti privati.

Prospettive interessanti si aprono anche nel settore del turismo che rappresenta una delle principali fonti di entrata di valuta estera del Paese e contribuisce per il 3 per cento alla formazione del PIL.

2. *Obiettivi e risultati attesi*

Primo obiettivo dell'Accordo, che si consegue per effetto dell'impatto immediato dello stesso, è la creazione di un quadro di maggiore certezza giuridica, a vantaggio degli investimenti già in atto e di quelli futuri, in tutti i settori nei quali siano stati effettuati o siano ipotizzabili in futuro investimenti italiani in Senegal e senegalesi in Italia.

Detto quadro di certezza e di precise garanzie è prerequisite indispensabile per incoraggiare ulteriori iniziative imprenditoriali atte a favorire la prosperità delle due Parti contraenti. Risultato atteso è pertanto un incre-

mento del volume complessivo degli investimenti effettuati dagli investitori delle due Parti contraenti.

L'Accordo è altresì destinato ad avere un impatto sul tessuto economico di entrambi i Paesi attraverso gli effetti che un maggiore volume di investimenti può avere sotto forma di potenziamento delle relazioni economiche e di sviluppo dell'interscambio commerciale. I principali risultati attesi dell'Accordo, sia a livello micro sia macroeconomico sono costituiti, rispettivamente, dal trasferimento dall'Italia al Senegal di *know-how* tecnico e manageriale, da una maggiore efficienza del sistema produttivo e dalla creazione di nuova occupazione, nonché ovviamente dall'effetto moltiplicativo degli investimenti, premessa indispensabile di sviluppo economico e di una maggiore dinamica concorrenziale.

L'Accordo è in linea con la volontà del Governo senegalese di stimolare la promozione degli investimenti così come annunciato nella dichiarazione programmatica che aveva preceduto la stipula dell'Accordo. E altresì in linea con l'obiettivo di promuovere lo sviluppo di una rete sia di piccole e medie imprese sia di unità industriali di grandi dimensioni. Il sistema dell'impresa privata e degli investimenti esteri vengono quindi considerati come elementi propulsori della crescita economica.

Sono quindi positive ed importanti le ricadute economiche e sociali che l'Accordo potrà avere in Senegal e in Italia. Dunque, anche considerando il tempo trascorso dalla firma, tempo necessario a concordare, tra l'altro, la correzione di errori materiali con la controparte, arrivare alla ratifica significa avere a disposizione lo strumento, auspicato da entrambe le Parti, per il miglioramento degli scambi economici fra i due Paesi.

3. *Aspetti organizzativi ed oneri*

L'accordo non comporta oneri organizzativi nè finanziari a carico della pubblica amministrazione o dei privati.

4. *Opzioni alternative*

L'Accordo si propone di colmare una lacuna nello stato esistente della regolamentazione dei rapporti tra Italia e Senegal e non è quindi percorribile la cosiddetta «opzione nulla».

Quanto alle clausole dell'Accordo, esse sono conformi ad una solida prassi, generalmente seguita in campo internazionale per questo tipo di accordi, e non era quindi possibile negoziare un testo sostanzialmente diverso da quello che è stato concordato con la controparte.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Autorizzazione alla ratifica)

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica del Senegal in materia di promozione e protezione degli investimenti, con Protocollo, fatto a Dakar il 13 ottobre 2000.

Art. 2.

(Ordine di esecuzione)

1. Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 13 dell'Accordo stesso.

Art. 3.

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

ACCORDO

TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA
ITALIANA E IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA
DEL SENEGAL

IN MATERIA DI PROMOZIONE E PROTEZIONE
DEGLI INVESTIMENTI

Il Governo della Repubblica Italiana e il Governo della Repubblica del Senegal (di seguito denominati le Parti Contraenti),

desiderando creare condizioni favorevoli per migliorare la cooperazione economica tra i due Paesi, soprattutto in relazione all'investimento di capitali di una Parte Contraente sul territorio dell'altra Parte Contraente,

nel convincimento che l'incoraggiamento e la protezione reciproca di tali investimenti, sulla base di Accordi internazionali, contribuiranno a stimolare le realizzazioni industriali e i rapporti di affari e di conseguenza la prosperità delle due Parti Contraenti,

hanno convenuto quanto segue:

Articolo 1

Definizioni

Ai fini del presente Accordo:

Il termine "investimento" designa ogni categoria di beni di cui l'investimento è stato fatto prima o dopo l'entrata in vigore di questo Accordo, da una persona fisica o morale di una delle due Parti Contraenti nel territorio dell'altra Parte Contraente sulla base delle leggi e dei regolamenti di quest'ultima, indipendentemente dalla forma legale scelta e dal quadro giuridico in vigore.

Senza intendere limitare la portata di quanto precede, il termine "investimento" designa, in particolare ma non esclusivamente:

- a) beni mobili ed immobili, nonché tutti gli altri diritti di proprietà "in rem", compresi i diritti reali di garanzia su proprietà di terzi, suscettibili di essere investiti;
- b) le azioni, obbligazioni, partecipazioni o altre forme di credito, nonché, valori e fondi pubblici o di Stato in generale;
- c) i crediti monetari sui depositi o provenienti da prestazioni aventi un valore economico connesse ad un investimento, nonché i redditi reinvestiti e gli utili di capitale;

- d) i diritti d'autore, marchi di fabbrica o commerciali, i brevetti, processi tecnici e ogni altro diritto di proprietà intellettuale e industriale, know-how, segreti commerciali, denominazioni commerciali e avviamento;
- e) ogni diritto economico derivante dalla legge o sulla base di contratti ed ogni licenza o franchigia ottenute sulla base di regolamenti in vigore sulle attività economiche, incluse le concessioni di ricerca, d'estrazione e di sfruttamento di risorse naturali;
- f) i redditi di ogni tipo di investimento ed i benefici di capitale;
- g) ogni aumento di valore dell'investimento originario.
2. Il termine "investitore" designa la persona fisica o giuridica di una Parte Contraente che investe nel territorio dell'altra Parte Contraente.
3. Il termine "persona fisica" designa la persona fisica avente la nazionalità di una delle Parti Contraenti secondo le leggi della stessa Parte Contraente.
4. Il termine "persona giuridica" designa ogni entità avente la sua sede centrale sul territorio di una della Parti Contraenti e debitamente riconosciuta da quest'ultima come: istituti pubblici, corporazioni, società di persone (partnerships) fondazioni e associazioni, indipendentemente dai limiti della loro responsabilità od altri limiti.
5. Il termine "redditi" designa le somme ricavate da un investimento, ivi compresi, in particolare, i benefici o gli interessi, gli utili di capitale, i dividendi, le royalties o ancora i pagamenti per l'assistenza, i servizi tecnici, ecc.
6. Il termine "territorio" significa oltre alle aree comprese entro i confini terrestri del Paese, anche le "zone marittime". Queste ultime comprendono egualmente le aree marine e sottomarine sulle quali le Parti Contraenti esercitano la loro sovranità o diritti sovrani o giurisdizionali nel rispetto della legge internazionale.

Articolo 2

Promozione e Protezione degli Investimenti

1. Ciascuna delle due Parti Contraenti incoraggerà gli investitori dell'altra Parte Contraente ad investire nel suo territorio e esercitando i poteri che le sono concessi dalle sue leggi autorizzerà tali investimenti.

2. Ciascuna delle due Parti Contraenti assicurerà egualmente un trattamento giusto ed equo agli investimenti effettuati dagli investitori dell'altra Parte Contraente. Ciascuna delle due Parti Contraenti assicurerà che la gestione, il mantenimento, l'utilizzo, la trasformazione, il godimento o la cessione degli investimenti effettuati sul suo territorio da investitori dell'altra Parte Contraente, nonché le società e le imprese che hanno beneficiato dei suddetti investimenti, non formino oggetto di provvedimenti ingiustificati o discriminatori.

Articolo 3

Trattamento Nazionale e Clausola della Nazione più Favorita

1. Ciascuna delle due Parti Contraenti, nel proprio territorio, accorderà agli investimenti effettuati dagli investitori dell'altra Parte Contraente ed ai loro redditi un trattamento almeno tanto favorevole quanto quello riservato ai suoi cittadini o agli investitori di Stati terzi nonché ai loro redditi.
2. Il trattamento riservato alle attività relative agli investimenti d'investitori di una Parte Contraente nel territorio dell'altra Parte Contraente non sarà meno favorevole di quello riservato alle attività relative agli investimenti di investitori di quest'ultima o di investitori di ogni altro Paese terzo.
3. Le disposizioni previste ai punti 1 e 2 del presente Articolo non si applicano ai vantaggi e ai privilegi che una Parte Contraente riconosce agli investitori di Paesi terzi per effetto di una sua partecipazione ad un'Unione Doganale o Economica, a un Mercato Comune, a un'Area di Libero Scambio, a un accordo regionale o sub-regionale, a un accordo economico multilaterale ovvero in base ad accordi firmati per evitare la doppia imposizione fiscale o per facilitare gli scambi commerciali transfrontalieri.

Articolo 4

Risarcimento per Danni o Perdite

Qualora gli investitori di una delle due Parti Contraenti subiscano perdite nei loro investimenti sul territorio dell'altra Parte Contraente a causa di guerra, altre forme di conflitto armato, una situazione di emergenza o altri eventi

simili, la Parte Contraente nella quale è stato effettuato l'investimento corrisponderà agli investitori un risarcimento adeguato in relazione a dette perdite. I relativi pagamenti a titolo di risarcimento potranno essere liberamente trasferiti senza ritardi ingiustificati.

Gli investitori di cui trattasi riceveranno lo stesso trattamento previsto per i cittadini dell'altra Parte Contraente; in ogni caso, il trattamento a loro riservato sarà non meno favorevole di quello accordato agli investitori di Paesi terzi.

Articolo 5

Nazionalizzazione o Esproprio

1. Gli investimenti di cui al presente Accordo non saranno soggetti ad alcuna misura che possa limitare il diritto di proprietà, il possesso, il controllo ed il godimento di tali investimenti, in modo permanente o temporaneo, salvo laddove specificamente previsto dalla vigente legislazione e da regolamenti emessi da Corti o Tribunali competenti.

2. Gli investimenti degli investitori di una delle Parti Contraenti non saranno direttamente o indirettamente nazionalizzati, espropriati, requisiti o soggetti a misure aventi analoghi effetti sul territorio dell'altra Parte Contraente, se non per fini di interesse pubblico o per motivi di interesse nazionale. In ogni caso le nazionalizzazioni e le espropriazioni non dovranno avere carattere discriminatorio e dovranno far oggetto di un risarcimento immediato, adeguato ed effettivo. Tali misure, inclusa la loro adozione, saranno conformi a tutte le disposizioni e procedure di legge.

3. Il giusto risarcimento dovrà corrispondere all'effettivo valore di mercato dell'investimento, immediatamente prima del momento in cui la decisione di nazionalizzare o di espropriare sia annunciata o resa pubblica e sarà determinato secondo criteri di valutazione internazionalmente riconosciuti. In caso di difficoltà al momento della constatazione del valore di mercato, il risarcimento sarà calcolato sulla base dei valori distintivi della attività della società quali le componenti ed i risultati della società interessata. Il risarcimento sarà calcolato in una valuta convertibile al tasso di cambio ufficiale applicabile alla data in cui la decisione di nazionalizzare o di espropriare sia stata annunciata o resa pubblica e comprenderà gli interessi al

tasso LIBOR partendo dalla data di nazionalizzazione o espropriazione fino alla data del pagamento. Se l'investitore e la Parte Contraente ospitante non giungano a mettersi d'accordo, il risarcimento sarà calcolato secondo i termini dell'articolo 9 del presente accordo concernente la soluzione delle controversie.

Dopo che il risarcimento sarà stato determinato, esso verrà pagato rapidamente e verrà emessa l'autorizzazione per il suo rimpatrio.

4. Le disposizioni di cui al paragrafo 1 di questo articolo si applicano ugualmente ai redditi dell'investimento e, in caso di liquidazione dell'investimento, ai benefici dell'indennità di liquidazione.

5. Se dopo l'espropriazione, la proprietà in questione non sia stata utilizzata per i fini previsti in tutto o in parte, il proprietario o i suoi mandatarî hanno il diritto di riacquistare la proprietà al suo prezzo di mercato.

Articolo 6

Rimpatrio di Capitali, Profitti e Redditi.

1. Ciascuna delle Parti Contraenti garantirà che l'investitore dell'altra Parte potrà trasferire all'estero senza ritardi ingiustificati ed in ogni valuta convertibile:

a) il capitale e le quote aggiuntive di capitale, compresi i redditi reinvestiti, utilizzati per il mantenimento e l'incremento degli investimenti;

b) i redditi netti, dividendi, royalties, compensi per assistenza e servizi tecnici, interessi ed altri utili;

c) i redditi derivanti dalla vendita totale o parziale o dalla liquidazione totale o parziale di un investimento;

d) i fondi destinati al rimborso di prestiti relativi ad un investimento ed al pagamento dei relativi interessi;

e) i compensi e le indennità percepiti da cittadini dell'altra Parte Contraente per attività e servizi svolti nel proprio territorio, nella misura e secondo le modalità previste dalle leggi e dai regolamenti nazionali vigenti.

2. Senza limitare la portata dell'Articolo 3 del presente Accordo, le Parti Contraenti si impegnano ad accordare ai trasferimenti di cui al paragrafo 1 del

presente Articolo, lo stesso trattamento favorevole riservato a quelli effettuati da investitori di Stati terzi, qualora più favorevole.

Articolo 7

Surroga

Nel caso in cui una Parte Contraente o una sua Istituzione abbia concesso una qualunque garanzia finanziaria contro rischi non commerciali relativi ad un investimento effettuato da uno dei suoi investitori nel territorio dell'altra Parte Contraente ed abbia effettuato dei pagamenti al detto investitore in base a questa garanzia, l'altra Parte Contraente riconoscerà la surroga per cessione dei diritti dell'investitore alla prima Parte Contraente. Per il trasferimento dei pagamenti da effettuare alla Parte Contraente o alle sue Istituzioni in virtù di tale garanzia, verranno applicate le disposizioni degli Articoli 4, 5 e 6 del presente Accordo.

Articolo 8

Procedure di trasferimento

1. I trasferimenti di cui agli Articoli 4, 5, 6 e 7 dovranno essere effettuati senza indebito ritardo, e in ogni caso entro i sei mesi successivi all'espletamento di tutte le obbligazioni fiscali previste. Tali trasferimenti dovranno essere effettuati in valuta convertibile al tasso di cambio ufficiale applicabile alla data in cui l'investitore presenta la sua domanda di trasferimento, fatta eccezione per quanto disposto al punto 3 dell'Articolo 5, in merito al tasso di cambio applicabile in caso di nazionalizzazione o esproprio.
2. Gli obblighi fiscali di cui al paragrafo precedente saranno considerati come soddisfatti allorquando l'investitore avrà adempiuto alle modalità previste dalla legislazione della Parte Contraente sul cui territorio l'investimento è stato effettuato.

Articolo 9

Composizione di controversie tra investitori e Parti Contraenti

1. Ogni controversia tra una Parte Contraente e gli investitori dell'altra Parte Contraente in merito agli investimenti, incluse quelle sull'importo del risarcimento, dovrà essere composta amichevolmente, nella misura del possibile.

2. Qualora tale controversia non abbia potuto essere risolta entro sei mesi dal momento in cui sia stata sollevata, per iscritto, da una o l'altra parte interessata, viene sottoposta, su richiesta dell'investitore, sia:

a) ai Tribunali nazionali competenti delle Parti Contraenti;

b) al Centro Internazionale per la Composizione delle Controversie relative agli Investimenti, per l'applicazione delle procedure arbitrali di cui alla Convenzione di Washington del 18 marzo 1965 sulla composizione delle controversie relative agli investimenti fra Stati e cittadini di altri Stati, qualora o non appena le Parti Contraenti vi abbiano aderito.

c) ad un Tribunale Arbitrale "ad hoc", in conformità con il Regolamento arbitrale della Commissione delle Nazioni Unite sul Diritto Commerciale Internazionale (UNCITRAL).

3. Le due Parti Contraenti si asterranno dal negoziare per via diplomatica ogni questione attinente ad una procedura arbitrale o a procedimenti giudiziari in corso finché tali procedure non siano concluse e finché una delle Parti Contraenti non abbia ottemperato alla decisione del Tribunale Arbitrale o di un Tribunale di diritto comune entro il termine prescritto dalla detta decisione, ovvero entro quello eventualmente determinato in base alle disposizioni di diritto internazionale o interno applicabili alla fattispecie.

Allorquando un investitore avrà sottoposto la controversia sia ai Tribunali nazionali dell'altra Parte Contraente interessata, sia all'Arbitrato internazionale, la scelta di una o dell'altra di queste procedure resta definitivo. Le sentenze arbitrali internazionali che ne deriveranno saranno definitive ed obbligatorie per le parti della controversia.

Articolo 10

Composizione delle controversie tra le Parti Contraenti

1. Ogni controversia tra le Parti Contraenti sull'interpretazione e l'applicazione del presente Accordo dovrà essere, per quanto possibile, amichevolmente composta per via diplomatica.

2. Nel caso in cui la controversia non possa essere composta entro i sei mesi dalla data in cui una delle Parti Contraenti lo abbia notificato per iscritto all'altra Parte Contraente, la stessa dovrà, su richiesta di una delle Parti Contraenti, essere sottoposta ad un Tribunale Arbitrale "ad hoc" conformemente alle disposizioni di cui al presente Articolo.

3. Il Tribunale Arbitrale verrà costituito nel modo seguente: entro due mesi dalla data di ricezione della richiesta di arbitrato, ciascuna Parte Contraente nominerà un membro del Tribunale. I due membri nomineranno un Presidente che deve essere cittadino di uno Stato terzo. Il Presidente deve essere nominato entro tre mesi dalla data della loro nomina.

4. Se, entro i termini di cui al paragrafo 3 del presente Articolo, le nomine non siano state effettuate, ognuna delle due Parti Contraenti potrà, in mancanza di diverse intese, invitare il Presidente della Corte Internazionale di Giustizia ad effettuare tale designazione. Qualora il Presidente della Corte sia cittadino di una delle Parti Contraenti, ovvero per qualsiasi motivo non potesse esercitare il suo mandato, il Vice Presidente della Corte sarà invitato ad effettuare le designazioni necessarie. Nel caso in cui il Vice Presidente della Corte sia cittadino di una delle Parti Contraenti, o per qualsiasi motivo non potesse esercitare il suo mandato, il membro più anziano della Corte Internazionale di Giustizia che non sia cittadino di una delle Parti Contraenti verrà invitato ad effettuare le designazioni necessarie.

5. Il Tribunale Arbitrale deciderà a maggioranza dei voti e le sue decisioni saranno definitive e vincolanti. Le due Parti Contraenti sosterranno le spese per il proprio arbitro e quelle per i propri rappresentanti alle udienze. Le spese per il Presidente e le rimanenti spese saranno ripartite equamente tra le Parti Contraenti.

Il Tribunale Arbitrale stabilirà la propria procedura.

Articolo 11Relazioni fra Governi

Le disposizioni del presente Accordo verranno applicate indipendentemente dalla circostanza che le Parti Contraenti abbiano o meno relazioni diplomatiche o consolari.

Articolo 12Applicazione di altre disposizioni

1. Qualora una questione sia disciplinata sia dal presente Accordo che da un altro Accordo Internazionale di cui siano firmatarie le due Parti Contraenti, ovvero da norme generali di diritto internazionale, alle Parti Contraenti stesse ed ai loro investitori verranno applicate le disposizioni più favorevoli.
2. Qualora il trattamento accordato da una Parte Contraente agli investitori dell'altra Parte Contraente in conformità alle proprie leggi e ai propri regolamenti, o ad altre disposizioni o a specifici contratti, sia più favorevole di quello previsto dal presente Accordo, verrà applicato il trattamento più favorevole.

Articolo 13Entrata in vigore

Il presente Accordo entrerà in vigore alla data in cui le due Parti Contraenti avranno reciprocamente notificato il completamento delle rispettive formalità legislative.

Articolo 14Durata e scadenza

1. Il presente Accordo rimarrà in vigore per dieci anni a partire dalla data della notifica di cui all'Articolo 13 del presente Accordo. Esso sarà rinnovato tacitamente ogni cinque anni, salvo denuncia formulata da una delle Parti Contraenti e notificata per iscritto all'altra Parte Contraente, per via diplomatica un anno prima della sua scadenza.

2. Per gli investimenti effettuati prima delle date di scadenza, come previsto al paragrafo 1 del presente Articolo, le disposizioni degli Articoli da 1 a 12 rimarranno in vigore per un periodo supplementare di cinque anni a partire dalle date predette.

IN FEDE DI CHE, i sottoscritti, debitamente autorizzati all'uopo dai rispettivi Governi, hanno firmato il presente Accordo.


Fatto a Dakar, il ¹³~~16~~ di ottobre dell'anno 2000, in due originali, nelle lingue francese e italiana, ambedue i testi facenti ugualmente fede.

PER IL GOVERNO DELLA
REPUBBLICA ITALIANA

Il Sottosegretario di Stato

agli Affari Esteri

Sen. Rino Serri




PER IL GOVERNO DELLA
REPUBBLICA DEL SENEGAL

Il Ministro dell'Economia

e delle Finanze

Moctar Diop



PROTOCOLLO

Nel firmare l'Accordo tra il Governo della Repubblica Italiana e il Governo della Repubblica del Senegal in materia di Promozione e Protezione degli Investimenti, le Parti Contraenti hanno altresì concordato le seguenti clausole da considerarsi quali parti integranti dell'Accordo stesso.

1. Con riferimento all'articolo 3

a) Ogni attività relativa all'approvvigionamento, alla vendita e al trasporto di materiali grezzi o lavorati, all'energia, ai combustibili e ai mezzi di produzione, così come ogni altro genere di operazione connessa a quanto precede e legata in qualche modo ad attività d'impresa secondo il presente accordo, riceveranno nel territorio di ogni Parte Contraente un trattamento almeno così favorevole a quello concesso ad attività ed iniziative analoghe di cittadini residenti o investitori cittadini di un Paese terzo.

b) In conformità alle proprie leggi e regolamenti, ciascuna Parte Contraente regolerà nel modo più favorevole possibile i problemi relativi all'ingresso, soggiorno, lavoro e movimenti sul proprio territorio dei cittadini dell'altra Parte Contraente, e dei loro familiari, impegnati in attività connesse agli investimenti previsti dal presente Accordo.

2. Con riferimento all'Articolo 9

A norma dell'articolo 9.2 (b) l'arbitrato si svolgerà in conformità alle norme di arbitrato della Commissione delle Nazioni Unite per il Diritto Commerciale Internazionale (UNCITRAL), come stabilite dalla Risoluzione

dell'Assemblea Generale dell'ONU 31/98 del 15 dicembre 1976, nel rispetto delle seguenti disposizioni:

a. Il Tribunale Arbitrale sarà composto di tre arbitri. Qualora essi non siano cittadini di uno o dell'altra Parte Contraente, dovranno essere cittadini di Stati aventi relazioni diplomatiche con entrambe le Parti Contraenti.


La nomina degli arbitri eventualmente secondo il regolamento UNCITRAL, sarà effettuata dal Presidente dell'Istituto d'arbitrato della Camera di Stoccolma nella sua qualità di Autorità preposta alla nomina. L'arbitrato avrà luogo a Stoccolma a meno che le due parti in causa nell'arbitrato non decidano altrimenti.

b. Nel pronunciare la sua decisione, il Tribunale arbitrale dovrà in ogni caso tener conto egualmente delle disposizioni contenute nel presente Accordo e dei principi di diritto internazionale riconosciuti dalle due Parti Contraenti. Il riconoscimento e l'esecuzione della decisione arbitrale nel territorio delle Parti Contraenti saranno disciplinati dalle rispettive legislazioni nazionali in conformità alle Convenzioni internazionali di cui esse siano parti.

Fatto a Dakar, il ¹³/~~16~~ di ottobre dell'anno 2000, in due originali, nelle lingue italiana e francese, ambedue i testi facenti ugualmente fede.

PER IL GOVERNO DELLA
REPUBBLICA ITALIANA

Il Sottosegretario di Stato
agli Affari Esteri
Sen. Rino Serri



PER IL GOVERNO DELLA
REPUBBLICA DEL SENEGAL

Il Ministro dell'Economia
e delle Finanze
Moctar Diop

